

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

Prot. n. 12341 /17.11.19 del 30 maggio 2019 / Pos. 10

Oggetto: Applicazione alla Società SEUS scpa del Contratto collettivo regionale di lavoro.

Assessorato regionale dell'Economia
Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
(rif. nota 7 febbraio 2019, n. 6396)

e, p.c.

On.le Presidente della Regione
Ufficio di diretta collaborazione
(rif. nota 5 dicembre 2018, n. 17433)

Assessore regionale per l'economia
Ufficio di diretta collaborazione

Assessore regionale per la salute
Ufficio di diretta collaborazione

1. Con la nota in indirizzo codesto Dipartimento rappresenta che l'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Regione ha trasmesso la nota del Movimento Unito Dipendenti 118 Sicilia con la quale si chiede l'applicazione dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 10/2000 e del contratto collettivo regionale di lavoro, nei confronti dei dipendenti della Società Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria - SEUS scpa.

Riferisce codesto Assessorato che la predetta organizzazione sindacale - oltre a richiamare, allo scopo, la citata norma regionale, la circolare dell'Assessorato dell'economia n. 5/2011, contenente indirizzi per le società partecipate della Regione

siciliana ed i decreti assessoriali emanati in materia di riorganizzazione e di spending review delle stesse società (D.A. nn. 1720/2011, 2333/2011, 28/2012, 5818/2012 e 5338/2012) - evidenzia, in particolare, che il contratto collettivo regionale di lavoro “viene in atto applicato alla Società Servizi Ausiliari scpa, che opera alla stregua di SEUS, secondo le modalità dell'in house providing”. In considerazione della sostanziale omogeneità delle società SEUS e SAS, “il predetto movimento ritiene, per analogia, che si possa applicare la L.R. n. 10/2000, e quindi il CCRL, anche al personale della SEUS”.

Al riguardo, precisa codesto Richiedente che la società SEUS è stata istituita nel 2009, ha la forma giuridica di una società consortile per azioni, non persegue finalità di lucro e svolge la propria attività in favore della Regione Siciliana, socio pubblico di maggioranza, e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale ai fini della gestione del Servizio di trasporto per l'emergenza-urgenza 118 nell'intero territorio regionale.

Ciò premesso, si chiede “se la Società Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria – SEUS scpa possa applicare per i propri dipendenti la L.R. N. 10/2000, art. 1, comma 1, e conseguentemente il C.C.R.L., anche al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento rispetto alla Società Servizi Ausiliari Sicilia – SAS scpa”.

2. Ai fini dell'esame della questione prospettata giova anzitutto richiamare l'art.1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ai sensi del quale “le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di: ...”.

La riportata disposizione, nel definire l'ambito soggettivo di applicazione della legge regionale n. 10/2000, individua l'Amministrazione regionale e gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, quali soggetti giuridici destinatari delle norme concernenti l'organizzazione degli uffici e la disciplina dei rapporti di lavoro.

Sotto il profilo dell'interpretazione strettamente letterale, la categoria degli enti pubblici delineata dalla norma in esame sembra essere costituita dagli enti pubblici non economici. Per conseguenza apparirebbero escluse da tale categoria le società a totale o parziale partecipazione pubblica della Regione.

La soluzione interpretativa sopra accolta trova conferma alla luce delle due seguenti considerazioni.

In primo luogo, si evidenzia che laddove il legislatore regionale ha voluto definire l'ambito soggettivo di applicazione di una disciplina in modo da ricomprendervi anche le società a partecipazione pubblica lo ha fatto espressamente richiamando in modo esplicito tale categoria tra i soggetti giuridici cui la disciplina si rivolge¹.

In secondo luogo poi, si rileva che la disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a partecipazione pubblica attiene alla materia dell'ordinamento civile che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. 1), della Costituzione, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato e, come tale, risulta sottratta alla competenza del legislatore regionale.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra formulate, può ritenersi che l'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 10/2000 non trovi applicazione nei confronti della società a partecipazione regionale SEUS scpa.

Ciò premesso, si evidenzia ora la questione concernente l'applicabilità del contratto collettivo regionale di lavoro ai dipendenti della società SEUS scpa non sembra, tuttavia, strettamente connessa alla delimitazione del campo di applicazione soggettivo dell'art 1, comma 1, della legge regionale n. 10/2000.

Ed invero, al riguardo si fa presente che la materia della gestione delle risorse umane per le società a partecipazione pubblica trova disciplina nell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”*) che statuisce: *“Salvo quanto previsto dal presente decreto,*

¹ Cfr. Art. 13, comma 1, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, che così dispone: *“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, compresi gli enti del settore sanitario, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 8 e 9, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66”.*

ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”.

Il legislatore delegato con la riportata disposizione ha codificato il principio secondo cui al rapporto di lavoro dei dipendenti delle società partecipate è disciplinato dalle stesse norme applicabili ai rapporti alle dipendenze dei soggetti privati, ivi compresa la disciplina dei contratti collettivi laddove applicati².

La riferita previsione specifica, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro, quanto già previsto dall'art. 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 175/2016, che così dispone: *“Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”.*

In proposito la Sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti - in occasione dell'Indagine relativa alla verifica del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette della Regione siciliana - ha rilevato che la soluzione individuata dal legislatore delegato positivizza un principio già noto e risalente, a mente del quale *“l'adozione della forma societaria, sia nell'ipotesi di società istituita con legge, sia nell'ipotesi in cui la partecipazione sia frutto di una libera scelta dell'ente pubblico, comporta l'assoggettamento al diritto comune”*³; sul punto, invero, la medesima Sezione, nella precedente indagine sulle partecipazioni societarie della Regione siciliana – quadriennio 2009-2012, aveva sottolineato come *“la funzionalizzazione, ossia la presenza di un vincolo di scopo sul soggetto societario, non osta all'inquadramento dell'ente partecipato in termini di società ...”*⁴.

Ciò posto, il principio della natura privata del rapporto di lavoro alle dipendenze delle società partecipate, acquista rilievo in questa sede qualora si consideri che, nel

² Cfr. Elena Gramano, *“Il reclutamento e la gestione del personale alle dipendenze delle società a partecipazione pubblica”*, 2017, pag. 8.

³ Cfr. Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione 10 marzo 2017 n. 62

⁴ Cfr. Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 417/2013/GEST

settore privato, la scelta del contratto collettivo da applicare al rapporto di lavoro è considerata una prerogativa esclusiva del datore di lavoro.

Il contratto collettivo di diritto comune, infatti, si configura quale atto di autonomia privata il cui fondamento è da rinvenirsi nel principio di libertà sindacale di cui all'art. 39 della Costituzione e, come tale, può impegnare solo le parti che lo hanno negoziato e firmato, o quelle vi hanno aderito o, ancora, che hanno scelto di applicarlo alle proprie relazioni.

Invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione⁵, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata e, pertanto, la loro efficacia non è estesa *erga omnes*, ma resta limitata esclusivamente ai datori di lavoro iscritti all'associazione sindacale stipulante o, in difetto di iscrizione, a quelli che abbiano esplicitamente o implicitamente aderito al contratto.

Alla stregua di quanto sopra, atteso che nel decreto legislativo n. 175/2016 non si registra un'esplicita previsione ai fini della individuazione del contratto collettivo di lavoro applicabile ai dipendenti delle società a partecipazione pubblica, tale individuazione deve essere ricondotta all'autonomia del datore di lavoro privato.

Pertanto, nella fattispecie in esame, l'applicazione del contratto collettivo regionale di lavoro ai dipendenti della società SEUS scpa - a prescindere dall'applicazione del medesimo contratto collettivo da parte di altre società regionali *in house* - sembra rimessa ad una manifestazione di volontà espressa in tal senso della medesima società, secondo le modalità previste dalle relative norme statutarie.

Tuttavia non può sottacersi che il passaggio da un contratto collettivo ad un altro, implicando modificazioni dello stato giuridico ed economico dei dipendenti, potrebbe determinare, nel complesso, un aumento della spesa per il personale che, nelle società a partecipazione pubblica, acquista particolare rilievo a fronte della sua potenziale incidenza sugli equilibri della finanza pubblica.

Al riguardo si richiama l'art. 9, comma 5, del citato decreto legislativo n. 175/2016, in forza del quale: *“Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle*

⁵ *Ex multis*: Cass. 22 gennaio 1992, n. 695; 30 gennaio 1992, n. 976; 26 gennaio 1993, n. 928; 9 giugno, 1993, n. 6412. Cass., S.U. 26 marzo 1997, n. 2665.

spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”.

La riportata disposizione, dunque, impone alle amministrazioni pubbliche socie di fissare obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento e del personale delle società controllate, seppur tenendo conto delle specificità delle stesse e dei contesti in cui svolgono la propria attività.

Il presente parere viene inviato, per conoscenza, all'Assessorato regionale della salute, istituzionalmente competente nella materia del servizio di emergenza-urgenza, al fine di renderlo partecipe dell'avviso dello Scrivente, e di consentirgli altresì di formulare proprie osservazioni al riguardo, alla cui stregua, eventualmente, questo Ufficio, si riserva ogni utile approfondimento.

Nei superiori termini è l'avviso dello scrivente Ufficio.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Avv. Maddalena Barreca*

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Daniela M. Cellauro*

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Gianluigi M. Amico*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993